
GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATI	O DAL PROCESS	O VERBALE DELLA	SEDUTA DEL	1 9 DIC. 2	000
	====:	=======================================	=======================================	:==	
addi' 1 9 212 - Rom	DIC. 2000 NEL A, SI E' RIUNITA	LA SEDE DELLA REGIC LA GIUNTA REGIONAL	NE LAZIO, IN V E, COSI' COSTI	/IA CRISTOFORO (TUITA:	COLOMBO,
STORACE SIMEONI ARACRI AUGELLO CIARAMELLI DIONISI FORMISANO	Giorgio Francesco Andrea ETTI Luigi Armando	Presidente Vice Presidente Assessore "	GARGANO IANNARILLI ROBILOTTA SAPONARO SARACENI VERZASCHI	Donato Francesco Vincenzo Maria	Assessor " " " "
ASSENTI:	ASSISTE IL SEGRE		Guccione.		
- ASSENTI.		LIBERAZIONE N°	7564		
OGGETTO conce	ssione degli incer	ntivi conferiti dallo St	- Approvazione ato alla Region	e regolamento p e – Leggi 1329/	er la 65 e
	1, art.11 – D.lgs. 1				



OGGETTO: Approvazione regolamento per la concessione degli incentivi conferiti dallo Stato alla Regione – Leggi 1329/65 e 598/94, art.11 – D.lgs. 112/98

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 127 del 15.05.97.

- VISTO l'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che regola il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;
- VISTO l'art. 19, comma 12, del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce che le Regioni subentrano alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse in virtù di leggi e già vigenti alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal decreto legislativo, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;
- VISTO l'atto aggiuntivo tra la Regione Lazio e Mediocredito Centrale stipulato il 22 febbraio 2000, repertorio 5148/00, integrativo delle convenzioni stipulate tra il Ministero del Tesoro e il Mediocredito Centrale, che all'Art. 2, tra gli altri interventi agevolativi, oggetto dell'atto stesso, prevede la legge 28 novembre 1965 n. 1329 (agevolazioni per l'acquisto di macchinari) e la legge 27 ottobre 1994 n. 598 art. 11 (agevolazioni per il consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve verso banche e per investimenti per l'innovazione tecnologica e tutela ambientale);
- CONSIDERATO che l'articolo 3 comma 1 della citata convenzione prevede che l'amministrazione delle agevolazioni e della relativa quota di fondo sono affidate ad un Comitato di gestione, organo di Mediocredito Centrale S.p.a e che tale organismo è stato nominato con atto del Presidente del Mediocredito Centrale del 13 settembre 2000.
- CONSIDERATO che la su richiamata convenzione, prevede all'Art. 3 co. 2, che il Comitato stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità per gli interventi agevolativi nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo della Regione;
- VALUTATO che tali direttive sono state formalizzate nel preesistente rapporto Stato Mediocredito Centrale attraverso apposito regolamento per la concessione degli incentivi;
- PRESO ATTO che il Comitato Agevolazioni Mediccredito Centrale Regione Lazio, nella riunione del 27 settembre 2000, ha approvato la disciplina da osservare per l'attuazione delle leggi 1329/65 e 598/94, mantenendo sostanzialmente invariati i contenuti previsti nel Regolamento precedentemente vigente ma apportando alla stessa le modifiche necessarie a recepire le più recenti direttive comunitarie in ordine agli aiuti di stato a finalità regionale;

VISTO il testo di Regolamento allegato al presente atto;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dello stesso per consentire la piena operatività delle leggi cui si riferisce;

SU PROPOSTA dell'Assessore per le Politiche delle Attività Produttive

DELIBERA


Di approvare il Regolamento che disciplina la concessione degli incentivi conferiti dallo Stato alla Regione – Leggi 1329/65 e 598/94 art. 11, nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante;

Il Regolamento ha validità dal 1° luglio 2000, data di effettivo trasferimento delle funzioni delegate alle Regioni in materia di incentivi alle imprese;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127 del 5.05.97.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



MEDIOCREDITO CENTRALE

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI



Il presente Regolamento definisce i criteri, le modalità e le procedure cui i soggetti abilitati ad operare con il Mediocredito Centrale S.p.A. (di seguito Mediocredito Centrale) devono attenersi per la concessione delle agevolazioni all'interno previste dalla normativa vigente al fine di precisare i necessari adempimenti non espressamente evidenziati nelle leggi di agevolazione e nelle relative disposizioni di attuazione. Il Mediocredito Centrale, ai sensi delle leggi costitutive dei Fondi pubblici di

Il Mediocredito Centrale, ai sensi delle leggi costitutive dei Fondi pubblici di agevolazione e del presente Regolamento, agisce in qualità di gestore dei Fondi medesimi per conto della Regione.

PARTE I

1. Soggetti ammessi ad operare con il Mediocredito Centrale

- 1.1. Ai sensi della normativa vigente, sono abilitati ad operare con il Mediocredito Centrale, previa sottoscrizione di appositi contratti, le Banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1/9/93, n. 385 (di seguito Banche) e gli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 comma 1 del medesimo decreto legislativo (di seguito Intermediari).
- 1.2. La ammissione dei predetti soggetti ad operare con il Mediocredito Centrale è subordinata alla accettazione del presente Regolamento ed eventuali successive modificazioni nonché dei relativi allegati.
- 1.3. Il Comitato Agevolazioni (di seguito Comitato) si riserva la facoltà di revocare la ammissione ad operare con il Mediocredito Centrale nei casi di gravi e ripetute irregolarità nella gestione delle operazioni agevolate.

2. Istruttoria delle operazioni agevolabili

- 2.1. I rapporti tra il Mediocredito Centrale ed i soggetti ammessi ad operare con il Mediocredito Centrale stesso sono improntati alla massima snellezza e rapidità procedurali.
- 2.2. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni, gli scopi dei finanziamenti agevolati e la loro durata, la misura delle agevolazioni, nonché eventuali disposizioni particolari ed integrative risultano nelle schede allegate al presente Regolamento.
- 2.3. I soggetti richiedenti di cui al precedente paragrafo 1.1 hanno cura di diffondere il presente Regolamento presso le imprese interessate e di acquisire dalle stesse, all'atto della richiesta di intervento per i casi esplicitamente previsti in questo Regolamento, una dichiarazione di integrale conoscenza ed accettazione del Regolamento medesimo e degli allegati.

soggetti medesimi verificano gli aspetti tecnici, finanziari ed economici delle operazioni di propria competenza e, ove prevista, la situazione aggiornata della

K


consistenza patrimoniale e finanziaria delle imprese beneficiarie delle agevolazioni nonché delle eventuali garanzie offerte e verificano altresì la conformità delle operazioni alla normativa vigente ed al rispetto del presente Regolamento e delle schede allegate. La eventuale relazione contenente la descrizione e le finalità degli investimenti deve essere trasmessa al Mediocredito Centrale unitamente alla richiesta delle agevolazioni, per l'istruttoria delle operazioni.

2.5. Considerato, altresì, che i provvedimenti di concessione delle agevolazioni sono assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, le Banche e gli Intermediari ammessi ad operare con il Mediocredito Centrale possono acquisire, per conto del Mediocredito Centrale, le informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia. Nei casi in cui il richiedente sia un soggetto diverso dalle Banche o dagli Intermediari o gli stessi non intendano fornire direttamente le informazioni, deve essere trasmessa al Mediocredito Centrale, unitamente alla richiesta di intervento agevolativo, la documentazione, indicata nella apposita circolare del Mediocredito Centrale. Le informazioni devono pervenire al Mediocredito Centrale dalle Banche, dagli Intermediari ovvero direttamente dalle Prefetture prima dell'esame delle richieste delle agevolazioni.

E' improcedibile la richiesta di ammissione alle agevolazioni qualora dalle informazioni risulti l'esistenza di cause interdittive nei confronti di uno o più soggetti interessati. Nei casi in cui pervenga al Mediocredito Centrale l'avviso del Prefetto della necessità di ulteriori accertamenti, l'istruttoria è sospesa fino all'arrivo della definitiva informazione prefettizia.

- 2.6. Le richieste di ammissione alle agevolazioni, devono essere inoltrate in originale al Mediocredito Centrale sugli appositi moduli previsti per ciascuna legge o su versione conforme agli stessi, nei termini e con le modalità previste nella successiva parte II, sottoscritti dai soggetti richiedenti e, per i casi esplicitamente previsti in questo Regolamento, dalle imprese beneficiarie. Le richieste pervenute al Mediocredito Centrale non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti sono restituite al mittente.
- 2.7. Il Mediocredito Centrale assegna alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo e comunica in forma scritta (posta, telex o fax), entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle domande, ai soggetti richiedenti e, per i casi esplicitamente previsti in questo Regolamento, alle imprese beneficiarie il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria. Dalla data di ricezione delle richieste di ammissione all'intervento, complete della necessaria documentazione, comprese le informazioni prefettizie inviate al Mediocredito Centrale dalle Banche, dagli Intermediari ovvero alle Prefetture dallo stesso Mediocredito Centrale, decorrono i termini per l'adozione dei provvedimenti.

La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste o per l'erogazione delle agevolazioni è quella della ricezione del Mediocredito Centrale; la documentazione che perviene dopo le ore 17.00 è




H

considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo; i termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.

La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate al Mediocredito Centrale utilizzando mezzi che forniscano la prova della data certa di ricezione delle singole richieste (ricevuta, distinta di raccomandata, ricevuta del corriere o mezzi equivalenti). Similmente i soggetti richiedenti avranno cura di scambiare la corrispondenza con i beneficiari delle agevolazioni con le medesime modalità.

- 2.9. Le richieste di ammissione all'intervento sono sottoposte, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, se complete della documentazione elencata nel modulo di richiesta d'intervento, alle determinazioni del Comitato. Qualora il Mediocredito Centrale, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per l'adozione del provvedimento decorre dalla data in cui pervengano la documentazione, le rettifiche e i dati e chiarimenti chiesti. Le richieste di ammissione medesime decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche e i dati o i chiarimenti non pervengano al Mediocredito Centrale entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Mediocredito Centrale stesso.
- 2.10. Il Mediocredito Centrale comunica in forma scritta (posta, telex o fax) ai soggetti richiedenti e per i casi esplicitamente previsti in questo Regolamento, alle imprese beneficiarie l'ammissione all'agevolazione ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato, e comunica altresì il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'erogazione delle agevolazioni.
- 2.11. La concessione delle agevolazioni è deliberata nel presupposto della esistenza di disponibilità impegnabili a carico dei Fondi gestiti dal Mediocredito Centrale.
- 2.12. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge 29 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), i soggetti ammessi ad operare con il Mediocredito Centrale sono tenuti ad inserire nei contratti di finanziamento agevolato, o a verificare che sia inserita in tutti gli atti o contratti oggetto dell'intervento agevolativo, la clausola con cui l'impresa si impegna a praticare o far praticare nei confronti del personale dipendente condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria o della zona di appartenenza.
- 2.13. Nei casi in cui le impese beneficiarie, per il tramite dei soggetti ammessi ad operare con il Mediocredito Centrale, o questi ultimi abbiano comunicato al Mediocredito Centrale di voler rinunciare all'agevolazione, le richieste di ammissione agli interventi agevolativi o le eventuali agevolazioni già concesse decadono automaticamente e i predetti soggetti non possono più richiedere il ripristino dell'intervento agevolativo. I soggetti medesimi possono presentare una nuova richiesta di ammissione alle




Al.

agevolazioni sempreché permangano le condizioni previste dalla normativa agevolativa nonché dal presente Regolamento e relativi allegati.

3. Variazioni e controlli

- 3.1. I soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Mediocredito Centrale eventuali modifiche sostanziali o rinunce delle imprese beneficiarie alla realizzazione degli investimenti agevolati o al perseguimento delle finalità previste nelle disposizioni normative, cessazioni di attività, variazioni nella titolarità del rapporto di finanziamento o nella proprietà delle aziende finanziate nonchè ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento delle aziende di cui siano venuti a conoscenza.
- 3.2. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, i soggetti richiedenti sono tenuti a curare, nell'interesse e per conto del Mediocredito Centrale e d'intesa con il medesimo, il recupero in ogni sede, giudiziale e stragiudiziale, delle agevolazioni concesse in tutti i casi in cui, in conseguenza di revoca, cessazione o sospensione dell'agevolazione, debbano essere restituite in tutto od in parte dalle imprese beneficiarie somme ai Fondi gestiti dal Mediocredito Centrale.
- 3.3. Su ogni somma dovuta dal Mediocredito Centrale ai soggetti richiedenti o da questi al Mediocredito Centrale sono calcolati, per il periodo intercorrente tra il giorno in cui la somma è dovuta e quello dell'effettivo pagamento, interessi pari al costo della provvista applicabile a ciascuna tipologia di intervento agevolativo vigente alla data in cui il pagamento è dovuto. Sono fatte salve diverse disposizioni contenute nel presente Regolamento o nelle schede allegate.
- 3.4. I soggetti richiedenti sono tenuti a conservare a disposizione del Mediocredito Centrale ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni.





PARTE II CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INTERESSI

Le disposizioni che seguono definiscono la procedura per la concessione dei contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle Banche e dagli Intermediari alle imprese ed integrano le disposizioni della parte I.

1. Concessione del contributo agli interessi

- 1.1. Possono richiedere l'ammissione al contributo agli interessi le Banche e gli Intermediari autorizzati ad operare con il Mediocredito Centrale in conformità a quanto previsto al paragrafo 1 della parte I.
- 1.2. Gli scopi dei finanziamenti, i soggetti agevolabili, gli importi e le durate dei finanziamenti, la misura delle agevolazioni nonché altre disposizioni particolari sono specificati nelle schede allegate.
- 1.3. Il contributo agli interessi, salvo diverse disposizioni contenute nelle leggi di agevolazione, è alternativo a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali, regionali o provinciali.

2. Domande di ammissione al contributo agli interessi

- 2.1. Le richieste di ammissione al contributo agli interessi, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari, devono essere redatte sugli appositi moduli contenuti nelle schede allegate o in conformità agli stessi, compilati in ogni parte e completi della documentazione in essi elencata. Alle richieste devono altresì essere allegate:
 - a) la relazione istruttoria della Banca o dell'Intermediario ai sensi del paragrafo 2.4 della parte I e la delibera di concessione del finanziamento;
 - b) la documentazione antimafia di cui al paragrafo 2.5, parte I del Regolamento;
 - c) la ulteriore documentazione prevista nelle schede tecniche.


La richiesta medesima deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro 6 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da parte della Banca o dell'Intermediario.

- 2.2. Ove non diversamente previsto dalla normativa vigente per specifiche agevolazioni, il Comitato delibera nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa, in conformità a quanto previsto nel paragrafo 2.9 della parte I, sulla base di quanto attestato nei moduli di cui al presente paragrafo 2.1. Sono revocate le agevolazioni concesse sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti.
- 2.3. Il contributo agli interessi, nella misura e per la durata previste nelle schede allegate per ciascuna legge di agevolazione, è calcolato sull'importo del credito capitale riconosciuto ammissibile dal Comitato o sul minore importo effettivamente erogato dalle Banche e dagli Intermediari nella misura e con le modalità previste nelle schede allegate.

- 2.4. Il Mediocredito Centrale invia mensilmente alle Banche e agli Intermediari un prospetto contenente le misure dei tassi di riferimento e dei tassi agevolati per ciascuna legge di agevolazione.
- 2.5. Ad eccezione di quanto previsto per le agevolazioni ai sensi delle legge 1329/65 nella scheda "Finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuove macchine utensili o di produzione" in merito alle modalità di calcolo del contributo, il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta di ammissione all'intervento completa dei dati e della documentazione previsti nei moduli allegati o dalla data del suo completamento, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento se successiva alla ricezione della richiesta di ammissione, sempreché a tali date le spese siano state effettivamente sostenute. In caso contrario la decorrenza è fissata alla data dell'effettivo sostenimento delle spese.

3. Erogazione del contributo agli interessi

- 3.1. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 2.11. della parte I, il contributo agli interessi è erogato alle Banche e agli Intermediari con le modalità previste nelle schede allegate, previo invio da parte dei medesimi del modulo di richiesta di erogazione del contributo, contenente la dichiarazione sulla conformità dell'operazione alla normativa vigente ed alle disposizioni del Regolamento e sulla conformità dell'investimento realizzato a quello ammesso all'intervento o il perseguimento delle finalità previste secondo il relativo piano di spesa nonchè l'impegno a comunicare al Mediocredito Centrale gli eventi e i fatti menzionati nel paragrafo 3.1, parte I del Regolamento. Il suddetto modulo deve pervenire al Mediocredito Centrale non oltre il termine di utilizzo dell'intervento agevolativo previsto nelle schede tecniche allegate. Le Banche e gli Intermediari accreditano alle imprese i contributi con la stessa valuta di erogazione del Mediocredito Centrale soltanto dopo aver accertato l'avvenuto integrale pagamento della rata di finanziamento da parte delle imprese. Il Mediocredito Centrale eroga i contributi sulla base di quanto dichiarato dalle Banche e dagli Intermediari ed in assenza di diverse comunicazioni.
- 3.2. Il Mediocredito Centrale comunica alle Banche e agli Intermediari il piano dei contributi (c.d. verbale di erogazione) relativi ai finanziamenti erogati dalle Banche e dagli Intermediari medesimi.
- 3.3. I finanziamenti ammessi all'agevolazione per i quali la prima richiesta di erogazione dell'intervento contributivo non sia pervenuta entro i termini di utilizzo previsti nelle schede tecniche allegate decadono automaticamente dalla agevolazione concessa. Il termine di utilizzo può essere prorogato, su delibera del Comitato, soltanto se la proroga è richiesta prima della scadenza del termine stesso e se motivata, con dichiarazione responsabile della Banca, dell'Intermediario o dell'impresa beneficiaria, da cause oggettive che hanno impedito di richiedere l'erogazione dell'intervento entro i termini stabiliti. E' comunque consentita, oltre il suddetto termine, la correzione di



A.

eventuali errori formali della documentazione inviata, nel termine di 60 giorni dalla contestazione dell'errore da parte del Mediocredito Centrale.

3.4. Entro 3 mesi dall'avvenuta erogazione a saldo del finanziamento, le Banche e gli Intermediari debbono rendere al Mediocredito Centrale dichiarazione di aver accertato la conformità dell'investimento realizzato a quello ammesso all'intervento ovvero il perseguimento delle finalità previste secondo il relativo piano di spesa. Tale dichiarazione può essere resa anche sulla base di dichiarazione responsabile dell'impresa, che rimane agli atti delle Banche e degli Intermediari. Per i soli casi in cui non fosse possibile rendere contestualmente nel modulo di cui al precedente paragrafo 3.1 tale dichiarazione, la stessa potrà essere resa successivamente, nel detto termine di 3 mesi.

Nel caso in cui le Banche e gli Intermediari non inviino la dichiarazione suddetta nel termine previsto, il Mediocredito Centrale sospende l'erogazione dei contributi e assegna alle Banche e agli Intermediari un ulteriore termine di 30 giorni entro il quale deve pervenire la dichiarazione. Trascorso tale termine l'operazione è sottoposta al Comitato per la revoca dell'agevolazione concessa per mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalle rispettive leggi di agevolazione.

4. Variazioni

4.1. In conformità a quanto previsto nel paragrafo 3.1 della parte I, le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento o della proprietà delle aziende finanziate devono essere comunicate al Mediocredito Centrale per la conferma dell'agevolazione concessa.

5. Cessazione e revoca del contributo agli interessi

- 5.1. La corresponsione dei contributi agli interessi periodici cessa, a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi ovvero dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata dall'impresa beneficiaria, nei casi di:
 - a) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;
 - b) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
 - c) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa finanziata;
 - alienazione, cessione o distrazione, nel periodo di rimborso del finanziamento, dei beni acquistati o locati con l'intervento agevolativo; nella fattispecie è anche ricompresa la cessione d'azienda e la cessione di ramo di azienda qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazioni;
 - e) perdita di possesso o distruzione dei beni oggetto dell'intervento agevolativo per qualsiasi evento non dipendente dalla volontà dell'impresa beneficiaria.
- 5.2. Per le sole operazioni ai sensi della legge 28/11/1965, n. 1329 il contributo cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto pagato, nei casi indicati ai punti b), d) ed e) del paragrafo 5.1 e nei casi di:
 - a) risoluzione o decadenza dal beneficio del termine del contratto di compravendita;

My


b) risoluzione o estinzione anticipata del contratto di sconto;

c) concordato preventivo, fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa venditrice od acquirente, qualora venga meno la dilazione di pagamento del contratto di compravendita.

Nel caso, invece, di pagamento anticipato da parte dell'impresa acquirente, di tutti gli effetti non scaduti, il contributo agli interessi già erogato è ricalcolato in rapporto alla minore durata della dilazione di pagamento.

- 5.3. Il contributo è revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalle rispettive leggi di agevolazione e riportati nelle schede allegate al presente Regolamento;
 - b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni previsti dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto nel precedente paragrafo 4;
 - c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
 - d) per le imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato, che abbiano beneficiato delle maggiorazioni di contributo previste per tali zone, nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione entro 5 anni dalla data di concessione dell'agevolazione.
- 5.4. I contributi erogati ai sensi del paragrafo 5.1 ma risultati non dovuti in seguito a cessazione o revoca sono restituiti dalle Banche e dagli Intermediari ai Fondi gestiti dal Mediocredito Centrale, maggiorati dell'interesse pari al costo della provvista vigente alla data della loro erogazione per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al Mediocredito Centrale, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente operate come per legge.

I contributi erogati ai sensi del paragrafo 5.2. ma risultati non dovuti in seguito a cessazione o revoca, maggiorati dell'interesse pari al costo della provvista vigente alla data in cui si è verificata la causa di cessazione o di revoca, per il periodo intercorrente tra le predette date e quella di effettivo accredito al Mediocredito Centrale, sono restituiti dalle Banche e dagli Intermediari ai Fondi gestiti dal Mediocredito Centrale, allorché recuperati dalle imprese beneficiarie.



Hy.

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

Riferimenti normativi:

- Legge 28.11.1965, n. 1329.
- Legge 19.12.1983, n. 696, art.3.
- Legge 16.2.1987, n. 44.
- Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21.2.73.
- Decreto del Ministro del Tesoro del 30.4.87.

Soggetti beneficiari:

piccole e medie imprese appartenenti a Stati membri della U.E., aventi i parametri dimensionali stabiliti con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18.9.97, pubblicato nella G.U. n. 229 del 1°.10.97.

Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ISTAT 1991):

- siderurgia (13.10¹, 13.20², 27.10³, 27.22.1⁴, 27.22.2⁵);
- costruzioni navali (35.11.1⁶, 35.11.3⁷);
- pesca (05.01);

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione);
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl:
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw.

7 "Cantieri di riparazioni navali"

 la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;

la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1.

My

¹ "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

² "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).

³ "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastrodestinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

⁴ "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la categoria).

⁵ "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

^{6 &}quot;Cantieri navali per costruzioni metalliche", limitatamente a:

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

• trasporto (60, 61, 62).

Sono sottoposti a particolari limitazioni gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività riportate nell'allegato B, relative ai settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Alle imprese operanti nei settori fibre sintetiche (24.70) ed automobile (34.10⁸, 34.20⁹ e 34.30¹⁰) si applica la regola «de minimis» (aiuto di controvalore complessivo non superiore a 100.000 ECU nell'arco di 3 anni).

Oggetto dell'agevolazione:

acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, costruite in Italia od all'estero di costo unitario o complessivo superiore a Lit. 1 milione, compresi i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori ecc.) operanti nell'ambito dello stabilimento o del cantiere, gli impianti completi per cucina (con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti) e gli impianti di condizionamento d'aria per case di cura, alberghi, ristoranti, bar, ecc. Le macchine utensili o di produzione devono essere utilizzate nel territorio nazionale e non devono risultare fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione.


Sono esclusi veicoli, natanti e velivoli iscritti ai Pubblici Registri.

Cumulo:

l'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali. L'agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea, con le agevolazioni di cui al decreto interministeriale del 25/5/98 (G. Uff. n. 157 dell'8/7/98) recante le disposizioni di attuazione della norma di cui all'art. 17, comma 34, della legge n. 449/97 (contributi per l'ammodernamento del parco agromeccanico italiano), con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti tramite cofinanziamento comunitario o risorse aggiuntive regionali su operazioni ai sensi della legge 1329/65.

fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;

fabbricazione di varie parti ed accessori per autoveicoli; fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo;





⁸ "Fabbricazione di autoveicoli", limitatamente a:

[•] fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;

fabbricazioni di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;

fabbricazione di autobus, filobus;

fabbricazione di motori per autoveicoli..

⁹ "Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi"

[•] fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli.

^{10 &}quot;Fabbricazioni di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori"

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

Le imprese venditrici devono appartenere a Stati membri della U.E..

La locazione finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di leasing iscritte nell'elenco di cui all'art. 106 T.U. Bancario.

Importo dell'operazione agevolabile:

fino ad un importo massimo complessivo di Lit. 3 miliardi costituito da:

- a) capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina. Le spese di montaggio, collaudo, trasporto ed imballaggio sono ammissibili, nel limite massimo complessivo del 15% del costo della macchina, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione. Sono esclusi gli ammontari relativi all'IVA, alla quota di riscatto nel caso di locazione, e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario;
- b) interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti.

Nel caso in cui un'impresa abbia ottenuto più agevolazioni per acquisti o locazioni di macchine utensili o di produzione riferite ad una stessa unità produttiva o operativa, i cui contratti di compravendita o di locazione siano stati trascritti presso il Tribunale competente nei dodici mesi precedenti la data di trascrizione del contratto relativo all'operazione in esame, fermo restando il limite agevolabile di Lit. 3 miliardi per ogni operazione, l'intervento agevolativo sarà ammissibile fino alla concorrenza di Lit. 4,5 miliardi complessivi di costo delle macchine.

Operazione agevolabile:

sconto di effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione di macchine, garantiti da privilegio sulle macchine contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1329/65 aventi scadenza fino a 5 anni dalla data di emissione, purché siano collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento o di locazione oltre 12 mesi.

Modalità d'intervento:

il contributo è calcolato sull'importo del credito capitale dilazionato riconosciuto ammissibile dal Comitato, maggiorato degli interessi al tasso di riferimento, determinato con le modalità di cui al Decreto del Ministro del Tesoro del 21.12.94, pubblicato nella G.U. n. 304 del 30.12.94, vigente alla data di emissione degli effetti cambiari ed è pari alla differenza fra il netto ricavo dell'operazione di sconto calcolata al tasso di riferimento ed al tasso agevolato vigenti alla data di erogazione dello sconto.

Le operazioni relative al settore della produzione dei prodotti agricoli sono sottoposte alle seguenti limitazioni:

- per le imprese operanti nelle zone svantaggiate (artt. da 18 a 20 del Reg. CE 1257/99) il contributo non può eccedere il limite del 50% della spesa ammissibile;
- per le imprese operanti nelle zone non svantaggiate il limite contributivo è pari al 40% della spesa ammissibile.



AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

Per la determinazione del netto ricavo, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale.

Il tasso di riferimento da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei tassi agevolati è quello del mese nel quale avviene l'effettiva erogazione dello sconto. Le imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato, ove intendano beneficiare delle maggiorazioni di contributo previste per tali zone, dovranno presentare la domanda di finanziamento alle Banche o agli Intermediari prima che l'investimento sia iniziato.

Tassi agevolati

A) Tassi di interesse a carico delle imprese acquirenti o locatarie:

- 1) 40% del tasso di riferimento, con abbattimento massimo del suddetto tasso di 6 punti, per le operazioni relative a macchinari utilizzati in unità produttive ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.c) del Trattato C.E.;
- 2) 50% del tasso di riferimento, con abbattimento massimo del suddetto tasso di 5 punti, e con il limite per le medie imprese di 200.000 Euro in termini di contributo, per le operazioni relative a macchine utilizzate in unità produttive ubicate nel restante territorio.
- **N.B.** Agli investimenti per l'esercizio delle attività rientranti nei settori delle fibre sintetiche e dell'industria automobilistica si applica la regola «de minimis» come in precedenza definita (vedi «Soggetti beneficiari»).

B) Tassi di sconto

- 1) <u>nel caso di sconto composto</u>: il tasso equivalente ai tassi di cui alla precedente lettera A), determinato sulla base del costo della provvista, in via semestrale anticipata;
- 2) <u>nel caso di sconto commerciale</u>, l'equivalente del tasso di sconto composto, determinato sulla base della proporzione fra l'ammontare degli interessi calcolati con la tecnica dello sconto composto e dello sconto commerciale, in funzione della durata dell'intervento.

Gli arrotondamenti dei tassi agevolati verranno effettuati ai cinque centesimi superiori con troncamento al centesimo di punto nel caso di sconto composto, ed ai cinque centesimi più vicini nel caso di sconto commerciale.

Nel caso in cui la operazione di sconto risulti effettuata ad un tasso inferiore a quello di riferimento, il contributo è pari alla differenza tra il netto ricavo dell'operazione calcolato al tasso agevolato ed il netto ricavo dell'operazione medesima calcolato al tasso di sconto applicato.

Importo del contributo:

il contributo è calcolato sull'importo ammesso all'agevolazione ed è pari alla differenza dei netti ricavi delle operazioni di sconto calcolati alla data (valuta) della erogazione effettuata dalla Banca o dall'Intermediario, rispettivamente, al tasso di sconto agevolato

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

ed al tasso di sconto minore tra il tasso di riferimento e quello effettivamente applicato dalla Banca o dall'Intermediario.

In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

Richiesta d'intervento:

deve essere redatta sul modulo allegato o in conformità ad esso, che può essere inviato anche su supporto magnetico o a mezzo rete telematica via modem, nei termini e con le modalità di cui ai paragrafi 2, parte I e II del Regolamento.

Qualora le macchine utensili o di produzione debbano essere temporaneamente esportate all'estero, deve essere allegata alla richiesta una dichiarazione sottoscritta dalla Banca o dall'Intermediario e dalla impresa venditrice o locatrice attestante il consenso all'esportazione e l'impegno dell'impresa acquirente o locataria ad utilizzare le macchine in propri cantieri ed a non usufruire, per tutta la durata dell'operazione, delle agevolazioni ai sensi della legge 24.5.77, n. 227.


Modalità d'erogazione:

il contributo è erogato in unica soluzione in via anticipata all'impresa beneficiaria, acquirente o locataria successivamente alla delibera di concessione dell'intervento.

Qualora il contratto di compravendita sia regolato a tasso agevolato e la operazione di sconto a tasso non agevolato, destinataria del contributo è l'impresa venditrice o locatrice.

Qualora sia il contratto di compravendita che la operazione di sconto siano regolati a tasso agevolato, destinatari del contributo sono la Banca o l'Intermediario proponenti. In questo caso la Banca o l'Intermediario, all'atto della richiesta di erogazione, dichiarano al Mediocredito Centrale il costo della provvista sopportato e la sua decorrenza

La erogazione del contributo è effettuata alle Banche e agli Intermediari con valuta corrente; le stesse accreditano con pari valuta il contributo al destinatario secondo quanto sopra previsto.





Legge n. 1329/65 - Operazioni rientranti nel limite "de minimis"

(schema di dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa acquirente o locataria)

sede in		in qualità di legale con ; iguardante i seguenti macchinari:
con merimento a	an investimento i	iguardante i seguenti macenmari.
		DICHIARA
impegnandosi a	rispettare per un	tre agevolazioni a titolo di aiuti "de minimis", periodo di tre anni dalla data di ottenimento della nis" il limite di cumulo pari a 100.000 ECU
ovvero,		
		ttoelencati aiuti pubblici ottenuti a titolo di "de i di agevolazione nazionali, regionali o locali:
Legge di riferimento	Data di concessione	Importo in lire / Euro (barrare la valuta non utilizzata)
4.0	A. W. C. P. P. C. P. C. P. C. P. C. P. P. P. C. P.	
data	<i></i>	Timbro impresa e firma legale rappresentante

PROTOCOLLO M.C.

LEGGE 28/11/1965 N. 1329 "Sabatini" Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di macchine utensili o di produzione

allegato a

Spettabile MEDIOCREDITO CENTRALE SPA Via Piemonte, 51 00187 R O M A

Pos. M.C.		

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'INTERVENTO CONTRIBUTIVO

BANCA RICHIEDENTE					Pos. Banca Ric	CHIEDENTE
	11	MPRESA VEND	DITRICE O LO	7,		
DENOMINAZIONE				FORMA GIURIDICA	4 CODICE FISCALE	₹
VIA /PIAZZA						N
C.A.P	COMUNE		PROV.	TELEFONO	FAX	
ATTIVITÀ ECONOMIC	A - DESCRIZIONE			A	TTIVITÀ ECONOMICA -	- Codice ISTAT 1991
	and the state of t		Adama de proposition de la company de la	<u> </u>	سدر سوسيس فالمشاف فيشاف فالمشاف فالمشاف في المريخ	<u> </u>
	//\	MPRESA ACQU	IRENTE O L	OCATARIA		
DENOMINAZIONE				FORMA GIURIDICA	A CODICE FISCALE	Ī
VIA /PIAZZA						\
C.A.P	COMUNE		PROV.	TELEFONO	FAX	
ATTIVITÀ ECONOMICA	TRELATIVA ALLA RICHIEST	A DI AGEVOLAZIONE - DE	ESCRIZIONE (UNA SOL	A ATTIVITÀ) CO	ODICE ISTAT 1991 (UN SOLO CODICE)
ISCRIZIONE REGISTR	O IMPRESE DI Nº	TIPOLOGIA IMPRI INDUSTRIALE COMMERCIA		☐ AGRICOLA ² ☐ ALTRO	PICCOLA	PRESA BENEFICIARIA IMPRESA EX D.M A DEL 18/9/97 (G. UFF ')
(la richiesta di a	UNITA' PF mmissione all'intervento deve	RODUTTIVA IN CU				a presso la CCIAA)
COMUNE			COD. ISTAT COM			D. ISTAT PROVINCIA
ZONA U.E. DI APPAR				NITÀ PRODUTTIVA (n cizio di attività agricola o a	assimilata)	rettuato da impresa agricola
da indicare solo in ca il cui territorio sia p	5.87.3 so di unità produttiva ubica parzialmente interessato da	ita in zona "87.3c" di con	rune da Indicare sol del conjune il cui i	[] lo in caso di unità pr territorio rientri parzi	ZONA SVANTAG oduttiva ubicata in zo ialmente nelle zone s	na svantaggiata di

Deve risultare dall'attività dichiarata alla CCIAA (per le imprese individuali) o dall'oggetto sociale (per tutte le altre imprese).
 Impresa agricola di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritta nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese (art. 8 della legge 580/93).

	MACCHINE	CASA	OSTRUTTRICE	Соѕто и	INITARIO	COSTO TOTALE
N°	DESCRIZIONE			(AL NETT	o I.V.A.)	
					A	The second secon
					C CARACTER CONTRACTOR	
			<u> </u>	A TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP		and the second of the second o
COSTO COMPLE	SSIVO MACCHINE					
+ I.V.A						
TOTALE			,			
	ANTI O PERMUTE				<u> </u>	
- I.V.A. DILAZIO	DNATA O SPESE NON AMMISSIBILI					
- CONTRIBUTO	PER ROTTAMAZIONE MACCHINE AG	RICOLE ³				
PH-11-2	And the state of t				<u> </u>	
DATA TRASCRIZ	CIONE CONTRATTO	CRED	TO CAPITALE DIL	LAZIONATO		:
	/ /	ONLO				
L					<u></u>	
	MODALITA D	I RIMBORSO DE	L CREDITO CA	NPITALE D	ILAZIONATO	and the second district of the second of
N° EFFETTI	DATA EMISSIONE	SCADENZE			IMPORT	O RATA COSTANTE
(rilasciati)				,		
PERIODICITÀ EF		DAL/	_/AL		<u>/</u>	
PERIODICITA EF		☐ 3 TRIMESTRALE	☐ 4 QUAL	DRIMESTRALE	☐ 6 SEME	STRALE 12 ANNUALE
	caso di scadenze e/o impo	rti diversi allegare	la distinta degli	i effetti. (ne.	l caso di più se	
	emissione	diverse fornire i d	lati per ogni sin	gola data e	emissione	
	INTERV	ENTO RICHIESTO	O A MEDIOCRI	EDITO CEI	VTRALE	
N° EFFETTI	SCADENZE			IMPORTO CO	OMPLESSIVO EFFET	Τι
	DAL //_	AL/	_/			
				11		
VALUTA COOK	Tron and are	OPERAZI	ONE DI SCONTO		CONTRIBUTO MAS	SIMO TEORICO ⁴
VALUTA SCONT	O TIPO SCONTO		TASSO DI SCONTO (indicare solo se in	feriore al	CONTRIBUTO MAS	SIMU I EURICU
	☐ COMMERCIA	ALE / COMPOSTO	tasso di riferimento	,		
		an and a second control of the second se		<u>,%</u>		
.ver.ev.ev.evenemene.evenemeneme	DATA DELL	A CONCESSION	E DELLO SCO	NTO	//_	nunkunun terrekaraban bendutun sakrunun atomiai kiri deterreka
N° EFFETTI	SCADENZE			IMPORTO CO	OMPLESSIVO EFFET	ΤΙ
	DAL//	AL/	_/			
		DECTMATA	O DEL CONTO	NOUTO		
DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO						
SMOBILIZZO A T	ASSO NON AGEVOLATO			A TASSO AGE		
☐ ACQUIREN	TE/LOCATARIO L	VENDITORE/LOCAT	ORE	RICHIEDENTE	- Costo provvi	STA SOSTENUTO %
l'impresa dea	IEFICIARIA HA PRESENTATO DOM	ANDA DI AGEVOI AZION	IE IN DATA	, ,		
			LINDAIAI			
p	POSSONO ESSERE INDICATI I		ca istiivo			
Questa Bar	nca, autorizzata ad operare con o	codesto Mediocredito	entrale, chiede/in	tervento cont	ributivo per l'opera	zione di cui alla presente

³ Indicando l'importo del contributo, questa banca comunica, a tutti gli effetti, la concessione dell'incentivo alla rottamazione delle macchine agricole di cui all'art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997.

4 Corrisponde al contributo ipotetico calcolato, ai sensi delle vigenti modalità operative, sull'importo degli effetti oggetto della richiesta di

agevolazione.

DICHIARA

- di essere a conoscenza che l'intervento agevolativo di Mediocredito Centrale è disciplinato, oltre che dalla normativa in oggetto, anche dalla vigente Regolamento per la concessione delle agevolazioni al settore interno e relativi allegati e di accettare il suddetto Regolamento;
- che l'impresa destinataria del contributo non è assoggettata a procedura concorsuale e che la stessa ha preso visione ed accettato il suddetto Regolamento;
- che per la stessa operazione non è stata avanzata da questa Banca altra richiesta di intervento agevolativo;
- che i dati e le notizie riportati nel presente modulo sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso;
- che l'impresa beneficiaria rientra nei parametri dimensionali PMI di cui al D.M. Industria del 18/9/97 (G. Uff. n. 229/97) e che la stessa non è assoggettata a procedura concorsuale;
- che gli effetti per i quali è stato richiesto l'intervento contributivo sono stati regolarmente scontati e quelli eventualmente già scaduti non risultano impagati;
- che le macchine oggetto dell'operazione sono state munite del contrassegno previsto dall'art. 1 della legge 1329/65, trascritto ai sensi dell'art. 10 della legge stessa sulle cambiali rilasciate all'impresa venditrice / locatrice e che le stesse cambiali sono state trascritte sul registro di cui all'art. 3 della richiamata legge;
- che si impegna a comunicare tempestivamente a Mediocredito Centrale ogni evento che possa determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione dell'agevolazione;
- di tenere a disposizione di Mediocredito Centrale ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni;
- di essere in possesso della dichiarazione rilasciata dall'impresa acquirente/locataria conforme all'allegato c alla scheda Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione vigente alla data di sottoscrizione del presente modulo, ovvero della documentazione conforme nei contenuti al predetto allegato, e di riportare qui di seguito gli eventuali dati in essa riportati:

Normativa di riferimento	Data di concessione	Importo in	🛭 lire	☐ EURO
L'IMPRESA BENEFICIARIA HA CORRISPOSTI A TITOLO DI GAR		UTO SULLO STESSO II	IVESTIMENTO I SEGUEN	TI INTERVENTI AGEV
	RANZIA:	ито sullo stesso и Importo in	IVESTIMENTO I SEGUEN	TI INTERVENTI AGEV
CORRISPOSTI A TITOLO DI GAR	RANZIA:			
CORRISPOSTI A TITOLO DI GAR	RANZIA:			
CORRISPOSTI A TITOLO DI GAR	RANZIA:			yyayan igaqilan siran ii may siyaa in aagayaan na dhaanaa


SI ALLEGANO ALLA PRESENTE:

- 1) DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALLA VIGENTE CIRCOLARE;
- 2) COPIA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA O LOCAZIONE ED EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI. (DAL CONTRATTO DEVONO RISULTARE LE MODALITÀ DI PAGAMENTO);
 - 3) COPIA DEL CERTIFICATO DI ORIGINE.

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE

BANCA RICHIEDENTE

DATA



Legge 1329/65

Disciplina delle attività rientranti nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (classificazione Istat 1991)

Settore della produzione agricola

Codici Istat:

01.11.1

Coltivazione di cereali (compreso il riso)

investimenti ammissibili

tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale - soprattutto a quella biologica -, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico e ad interventi di ricomposizione fondiaria.

Codici Istat:

01.11.2 Coltivazione di semi e frutti oleosi

investimenti ammissibili

tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale - soprattutto a quella biologica -, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico e ad interventi di ricomposizione fondiaria.

Codici Istat:

01.11.4

Coltivazione di tabacco

investimenti ammissibili

1. gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità (attraverso impianti di pre-cernita), alla riconversione varietale (attraverso la selezione e ricerca di nuovi ibridi), alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico nel rispetto della QMG assegnata.

Codici Istat:

01.11.5

Coltivazione di altri seminativi

FORAGGI E MANGIMI

	imenti		

- 1. gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità delle essenze foraggiere da destinare alla trasformazione, al contenimento dei costi di produzione e al risparmio energetico;
- 2. gli investimenti in tecnologie che garantiscano il mantenimento di un migliore livello qualitativo del prodotto nel passaggio dal campo all'impresa di trasformazione.

LINO E CANAPA

investimenti ammissibili

- 1. gli investimenti devono essere finalizzati alla protezione dell'ambiente con particolare riferimento all'utilizzo di input chimici;
- 2. gli interventi volti alla razionalizzazione ed alla meccanizzazione di tutte le operazioni colturali ed a

PATATE

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione
	dell'ambiente, al risparmio energetico;
2.	gli investimenti finalizzati alla produzione e valorizzazione di prodotti di qualità certificata;
3.	gli investimenti finalizzati alla produzioni di patate da seme;
4.	gli investimenti finalizzati alla produzione di varietà destinate alla trasformazione industriale.

Codici Ista	at:
01.12.1	Coltivazione di ortaggi
01.13.3	Coltivazione agrumicole
01.13.4	Colture frutticole diverse

ORTOFRUTTA

	Investimenti ammissibili
1.	investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione
	dell'ambiente, al risparmio energetico, compatibilmente con quanto previsto dall'OCM;
2.	investimenti finalizzati alla produzione e valorizzazione di prodotti freschi tipici certificati DOP ed IGP;
3.	investimenti finalizzati alla produzioni biologica.

Codici Ista	at:
01.12.2	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali
01.12.4	Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai

FLORICOLTURA

FLO	RICOLTURA
	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati alla riduzione dei costi di produzione e al miglioramento della qualità, alla
	tutela dell'ambiente naturale e al risparmio energetico;
2.	gli investimenti volti a favorire la valorizzazione di materiale da riproduzione e materiale di
	propagazione.

Codici Istat.	,
01 13 1	Colture viticole ed aziende vitivinicole

Investimenti ammissibili

1. Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico che non comportano un incremento della superficie vitata aziendale.

Codici Istat:	
01.13.2	Colture olivicole

Investimenti ammissibili

1. Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico che non comportano un incremento della superficie olivicola aziendale.

Codici Ista	Codici Istat:	
01.21	Allevamento di bovini e bufalini	
01.22.1	Allevamento di ovini e caprini	
01.23	Allevamento di suini	

COMPARTO BOVINO DA CARNE

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del
	benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
2.	gli investimenti nelle aziende con un carico di animali inferiore al limite di densità fissato dall'Ocm;
3.	gli investimenti negli allevamenti nell'ambito delle zone in cui la produzione bovina riveste particolare
	importanza per l'economia locale;
4.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).

COMPARTO BOVINO E BUFALINO DA LATTE

	Investimenti ammissibili
1.	limitatamente al comparto bufalino, tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità,
	all'adeguamento degli impianti alle norme sanitarie e comunitarie, alla protezione dell'ambiente, al
	contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico.

COMPARTO SUINO

00	ANTOCOMO	
	investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del	
	benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;	
2.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).	

COMPARTO OVICAPRINO DA CARNE

00	11 711 10 0 770711 11110 D71 0711112
	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del
	benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
2.	gli investimenti negli allevamenti nell'ambito delle zone agricole svantaggiate (di cui al paragrafo 5 del
	Reg. Ce 2467/98), in cui la produzione ovina riveste particolare importanza per l'economia locale;
3.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).
i	

Сом	PARTO OVICAPRINO DA LATTE	
	Investimenti ammissibili	
1.	tutti gli investimenti.	
		101 10712

Codici Istat:

01.24.1 Allevamento di pollame e altri volati

CARNE AVICOLA

investimenti ammissibili

- 1. gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
- 2. gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).

CARNE DI STRUZZO

investimenti ammissibili

1. gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali (con particolare riferimento alla mortalità), al contenimento dei costi di

	produzione ed al risparmio energetico;
2.	gli investimenti orientati a favorire gli interventi di ristrutturazione e di riconversione delle aziende,
	finalizzati alla specializzazione dell'allevamento e all'ammodernamento degli impianti;
3.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).
i	

UOVA

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del
	benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
2.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).
i	

Codici Ist	Codici Istat:		
02.01.1	Aziende di utilizzazione delle foreste e dei boschi - la silvicoltura - l'utilizzazione di aree forestali: abbattimento degli alberi e produzione di legno sgrossato per puntelli di pozzi, legni squadrati, picchetti, traverse di binari o legna da ardere		
02.01.2	Consorzi di forestazione e rimboschimento - l'arboricoltura forestale: imboschimento, rimboschimento, trapianto, diradamento e conservazione delle foreste e sentieri forestali		
02.02	Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione di aree forestali - servizi connessi all'utilizzazione di aree forestali: trasporto di tronchi nell'ambito dell'area forestale - servizi di protezione antincendio connessi alla silvicoltura		


	investimenti ammissibili
1.	imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati o loro associazioni ovvero di comuni o loro associazioni finalizzato alla crescita significativa del valore economico, ecologico o sociale;
2.	imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati o loro associazioni ovvero di comuni o loro associazioni finalizzato alla ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da disastri naturali e da incendi e finalizzato all'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione;
3.	imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati o loro associazioni ovvero di comuni o loro associazioni finalizzato all'impianto di specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata (In tal caso l'aiuto per i costi di imboschimento è concesso unicamente per le spese di impianto);
4.	imboschimento di superfici agricole intrapreso da autorità pubbliche.

Settori e/o comparti produttivi per i quali è escluso dagli aiuti qualsiasi tipo di investimento

01.11.3 Coltivazione barbabietole da zucchero

Settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Codici Istat:





15.11.1	Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione - la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse - la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli - la fusione di grassi commestibili di origine animale
45 44 6	- la lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne
15.11.2	Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione
15.13	Produzione di prodotti a base di carne - la produzione di carne essiccata, salata o affumicata - la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne - la produzione di piatti di carne precotti

CARNE BOVINA, SUINA (*), OVINA E CAPRINA

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/lgp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);
2.	gli investimenti finalizzati ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
4.	gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;
5.	gli investimenti per impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.
(*)	non sono ammissibili nuovi impianti, né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva.

Codici Ista	Codici Istat:	
15.12.1	Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione; - la macellazione di volatili e di conigli - la preparazione di carne di volatili e di conigli - la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca	
15.12.2	Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione;	
15.13	Produzione di prodotti a base di carne - la produzione di carne essiccata, salata o affumicata - la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne - la produzione di piatti di carne precotti	

CARNE AVICOLA

CAR	RNE AVICOLA
	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (quarte e quinte lavorazioni);
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
3.	gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scatti di la macellazione.

CARNE DI STRUZZO

	investimenti ammissibili		/,
1.	gli investimenti volti alla realizzazione di impianti specializzati per la macellazione;	\ 4	1
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli stabilimenti esistenti alle caratteristich dell'animale (ad es. introduzione di adeguati sistemi di mobilità degli animali allo scop stress);	ne speci fi c o di ridurn	he I <mark>e</mark> Io
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;	in base a	lle
4.	gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;		

5. gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.

Codici Istat:

15.31

Lavorazione e conservazione delle patate

- la produzione di patate surgelate precotte

- la produzione di purè di patate disidratato

- la produzione di snacks a base di patate

- la fabbricazione di farina e fecola di patate

- la sbucciatura industriale delle patate

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
2.	gli investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;
4.	gli investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
5.	gli investimenti diretti ad ampliare, ristrutturare le strutture destinate allo stoccaggio di tuberi freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione.

Codici Is	Codici Istat:	
15.32	Produzione di succhi di frutta ed ortaggi	
15.33	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi - la conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento, surgelazione, essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento, ecc. - la fabbricazione di prodotti alimentari a base di frutta o di ortaggi - la fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta	

ORTOFRUTTA

	Investimenti ammissibili
1.	investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
2.	investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;
3.	investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme Iso 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;
4.	investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
5 .	investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti non vincolati da quote.

		-c00 1011/05/
Codici Ista	at:	
15.41.1	Fabbricazione di olio d'oliva grezzo	107
15.42.1	Fabbricazione di olio d'oliva raffinato	

Investimenti ammissibili
 Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria e di prodotti trasformati appartenenti alle categorie "olio extra vergine" e "olio vergine": tutti gli investimenti;
 Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano

Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.



Codici Istat: 15.41.2 Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi

- la produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granoturco
- la produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi
- la produzione di linters di cotone, di panelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio

Investimenti ammissibili

1. gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità del prodotto.

Trattamento igienico e confezionamneto di latte pastorizzato e a lunga conservazione

- la produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, omogeneizzato
- la produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato
- la produzione di yogurt

15.51.2 Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc.
- la fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno
- la fabbricazione di latte in polvere
- la produzione di burro
- la produzione di formaggio e cagliata
- la produzione di siero di latte in polvere
- la produzione di caseina greggia o lattosio

	Investimenti ammissibili
1.	solo per il comparto lattiero-caseario bufalino sono ammessi tutti gli investimenti;
2.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/lgp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi);
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.

Codici Ista	Codici Istat:		
15.61.1	Molitura dei cereali: - produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri cereali		
15.61.2	 Altre lavorazioni di semi e granaglie: la lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso; la produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio; la fabbricazione di cereali per la prima colazione; la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria 		

CEREALI E RISO

investimenti ammissibili

1. gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto.

Codici Istat:



15.71

Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali da allevamento – la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari

FORAGGI E MANGIMI

I UN	AGGI L NIANGINI				
	investimenti ammissibili				
1.	gli investimenti finalizzati a razionalizzare l'attività dell'industria dell'alimentazione zootecnica - ad eccezione dell'attività produttiva riguardante i foraggi -, attraverso processi di concentrazione (acquisizioni, fusioni, ecc.);				
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;				
3.	gli investimenti per impianti dedicati, per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione e degli scarti di macellazione finalizzati alla produzione di alimenti per il bestiame.				

Codici Is	tat:
15.83	 Fabbricazione dello zucchero la produzione di zucchero (saccarosio), di sciroppo e di surrogati dello zucchero a base di canna, barbabietola, acero, palma, ecc. la raffinazione dello zucchero la produzione di melassa

	Investimenti ammissibili
1.	In conformità all'art. 53 del regolamento 2038/99 solo ed esclusivamente investimenti nella regione sud
	(*) fino alla campagna di commercializzazione 2000-2001 (investimenti iniziati entro il 2001).
2.	misure al sud (*) per interventi industriali che possano allungare la filiera dello zucchero favorendo
	ulteriori canali di sbocco (ad esempio nell'industria chimica).
(*)	Regioni: Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Codici Ist	at:
15.89.3	Fabbricazione di altri prodotti alimentari:
	 la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite

UOVA

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (ovoprodotti di prima e seconda
	generazione);
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle
	norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.

Codici Ista	at:					
15.91	Fabbricazione di bevande alcoliche distillate – la fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc.					
15.92	Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione - la produzione di alcol etilico di fermentazione - la produzione di alcol etilico rettificato - la produzione di lievito alcolico per la panificazione					
15.93.1	Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria), esclusi i vini speciali Questa categoria comprende: - la produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di quelità prodotti in regioni determinate), altro vino - la produzione di vino da mosto d'uva concentrato					
15.93.2	Fabbricazione di vini speciali					




	investimenti ammissibili
1.	nel caso di materie prime e di prodotti trasformati di esclusiva origine comunitaria:
	tutti gli investimenti;
2.	nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria:
	tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.

Codici Istat:

16.00
Industria del tabacco
- la stagionatura, manipolazione, selezione, ed imbottamento delle foglie del tabacco
- la fabbricazione di prodotti a base di tabacco
- la fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito.


	investimenti ammissibili
1.	investimenti per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione;
2.	investimenti finalizzati alla riconversione produttiva degli impianti di trasformazione.
	Non sono ammissibili nuovi impianti né investimenti che determinino un aumento della capacità
	produttiva





Settori e/o comparti produttivi per i quali è escluso dagli aiuti qualsiasi tipo di investimento

15.41.3	Fabbricazioni di olii e grassi animali grezzi
	la produzione di olii e grassi animali non commestibili
	l'estrazione di olii di pesce e di mammiferi marini
15.42.2	Fabbricazione di olii e grassi da semi e frutti oleosi raffinati
	 la produzione di olii vegetali raffinati: produzione di olio di seni di soia, di arachidi, mais, ecc.
	 la lavorazione degli oli vegetali: soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione.
15.42.3	Fabbricazione di grassi animali raffinati
15.43	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
	la fabbricazione di margarina
	la fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare)
	la fabbricazione di grassi da cucina composti
15.62	Fabbricazione di prodotti amidacei
	la fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granoturco
	la macinatura umida del granoturco
	la fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio
	la fabbricazione di glutine
	la fabbricazione di tapioca
15.72	Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici
15.94	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
15.95	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
	 produzione di altre bevande fermentate non distillate, quale ad esempio, idromele, sakè.
15.97	Fabbricazione di malto.





	SOTTOSCRITTO	NEI				
	L'INVESTIMENTO RIGUARDANTE I SEGUENT		. nv .,,		, 001	THE ET WILLIAM
			.,			
		DICHIARA				
(di aver preso visione ed accettato i interno recante le norme per la conce disposizioni e le limitazioni in esso con contributi risultanti non dovuti a seguito	ssione delle agevolazior tenute, impegnandosi, ir	ni ai sensi deli n particolare, a	la L. 132 a restituir	9/65, [¯] e di rispe e al Mediocredi	ttare tutte le
•	che la macchina oggetto dell'agevola unità produttive per tutta la durata de			utilizzata	a esclusivamen	te in proprie
•	che la macchina oggetto dell'agevo dell'intervento agevolativo;	lazione non è e non sa	rà iscritta a P	Pubblico l	Registro per tu	tta la durata
•	di essere a conoscenza delle condiz rientranti nel settore "produzione, nell'allegato B alla vigente scheda produzione (nel solo caso di investin	trasformazione e com Agevolazioni per l'acqu	mercializzazio isto o il leasi	one dei ng di nu	prodotti agrice	oli", riportati
•	che l'investimento avente ad oggett agevolazioni essendo compatibile co solo caso di investimento finalizzat Agevolazioni per l'acquisto o il leasir di non avere beneficiato di altri aiut	on le condizioni, con le li to all'esercizio delle atti ng di nuove macchine ute	mitazioni e i d vità riportate ensili o di prod	livieti di d nell'alleg luzione);	cui al punto pre lato B alla vigo	cedente (nei ente scheda
•	data di ottenimento del primo aiuto aver già beneficiato dei sottoelencati	"de minimis" il limite di d	umulo pari a	100.000	ECU compless	e anın dana ivi ovvero dı
	Normativa di riferimento	Data concessione	Importo in	☐ lire	☐ ECU/EUR	2
•	in conformità con quanto previsto ne produzione", di non avere ottenuto ottenere sullo stesso investimento contributo alla rottamazione delle ma	o, in caso contrario, d altre agevolazioni pubbl	i avere restiti iche contribut	uito e, c ive o fin	omunque, di ri	nunciare ad
		Lire				
•	di avere ottenuto sullo stesso investi				-	ranzia¹:
	Normativa di riferimento	Data concessione	Importo in	☐ lire	☐ EURO	_
DA [*]	TA	F	RMA IMPRESA	A ACQUIF	RENTE O LOCAT	TARIA

¹ Nel caso in cui altre agevolazioni sul medesimo investimento siano state corrisposte a titolo di aiuto "de minimis", l'importo del relativo contributo dovrà essere indicato anche nella parte relativa ai precedenti aiuti "de minimis".

Riferimenti normativi:

- Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11;
- Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;
- Decreto del Ministro del Tesoro del 11.7.95;
- Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30.4.98.

Imprese beneficiarie:

piccole e medie imprese industriali aventi i parametri dimensionali di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18.9.97, pubblicato nella G.U. n. 229 del 1°.10.97.

Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ISTAT 1991):

- siderurgia (13.10¹, 13.20², 27.10³, 27.22.1⁴, 27.22.2⁵);
- costruzioni navali (35.11.1⁶, 35.11.3⁷);

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

• la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri

la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1



¹ "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

² "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).

³ "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite. lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastrodestinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

⁴ "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la categoria).

⁵ "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

⁶ "Cantieri navali per costruzioni metalliche", limitatamente a:

^{7 &}quot;Cantieri di riparazioni navali"

- pesca (05.01);
- trasporto (60, 61, 62).

Sono sottoposti a particolari limitazioni gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività riportate nell'allegato B relative ai settori della produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Agli investimenti per l'esercizio delle attività rientranti nei settori delle fibre sintetiche (24.70) e dell'industria automobilistica (34.10⁸, 34.20⁹ e 34.30¹⁰) si applica la regola «de minimis» (aiuto di controvalore complessivo non superiore a 100.000 ECU nell'arco di 3 anni).

Operazioni agevolabili:

finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, concessi da Banche o da Intermediari in favore di piccole e medie imprese industriali, come sopra definite.

Tipologia investimenti e spese ammissibili: Innovazione tecnologica:

- a) realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
- b) realizzazione o acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
- c) realizzazione o acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema

- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone
- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali
- fabbricazioni di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;
- · fabbricazione di autobus, filobus;
- fabbricazione di motori per autoveicoli.

• fabbricazione di varie parti ed accessori per autoveicoli; fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo, con 1977.

fabbricazioni di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli; cinture di sicurezza, portiere, paraurii.

Th

 $^{^{8}}$ "Fabbricazione di autoveicoli", limitatamente a:

^{9 &}quot;Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi" fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli

^{10 &}quot;Fabbricazioni di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori"

gestionale, organizzativo e commerciale;

- d) realizzazione o acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b), e c);
- e) acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);
- f) realizzazione o acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale. Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e), se a sé stanti, non potranno beneficiare di riduzioni di tasso. Se collegati invece a programmi di investimento comprendenti la fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) la spesa ammissibile alla riduzione di tasso non potrà superare:

per programmi,
per brevetti,
per licenze,
per formazione del personale,
il 40%
il 30%
il 15%
juli 15%
il 20%

del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle citate lettere a), b) e c).

N.B. Sono considerate ammissibili le spese per opere murarie, per la parte strettamente necessaria al funzionamento dei beni, compresi nel programma d'investimento, di cui alle citate lettere a), b) e c).

Tutela ambientale:

- a) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
- b) installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;
- c) opere per la protezione dell'ambiente da calamità naturali;
- d) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;
- e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente;
- f) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale;
- g) installazione di impianti ed apparecchiature anti inquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;
- h) creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate;
- i) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;
- j) eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;
- k) delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo.

M

N.B. Sono considerate ammissibili le spese per opere murarie nonché le spese per acquisto di terreni, queste ultime se funzionalmente correlate agli investimenti di cui alla lettera k).

Nel caso di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, è ammissibile all'intervento il valore dei beni diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria (c.d. quota di riscatto).

Sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti avviati non oltre un biennio antecedente la data di presentazione della domanda di finanziamento alle Banche o agli Intermediari.

Le imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui agli articoli 87.3.c) del Trattato, ove intendano beneficiare delle maggiorazioni di contributo previste per tali zone, dovranno presentare la domanda di finanziamento alle Banche o agli Intermediari prima che l'investimento sia iniziato.

Divieto di cumulo:

l'agevolazione non è cumulabile con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali. L'agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea, con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti tramite cofinanziamento comunitario o risorse regionali aggiuntive su operazioni ai sensi della legge 598/94.

Importo del finanziamento:

fino al 70% del programma di investimenti, con un massimo di 3 miliardi di lire.

Durata:

fino a 7 anni, comprensivo di un periodo preammortamento non superiore a 2 anni. Ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 3.3, parte II del Regolamento, l'agevolazione concessa decade nel caso in cui non vi sia alcun utilizzo dell'intervento nei 12 mesi successivi alla data di accoglimento.

Previa delibera del Comitato, tale termine può essere prorogato di 6 mesi, nel caso e con le modalità previsti dal paragrafo 3.3, parte II del Regolamento.

Misura del contributo agli interessi:

• 60% del suddetto tasso di riferimento, come sopra calcolato, per le piccole e medie imprese aventi unità produttive, nelle quali l'investimento è realizzato, nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

• 50% del suddetto tasso di riferimento, come sopra calcolato, per le piccole imprese aventi unità produttive, nelle quali l'investimento è realizzato, per le restanti regioni del territorio nazionale;



AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E/O PER LA TUTELA AMBIENTALE

• 23% del suddetto tasso di riferimento, come sopra calcolato, per le medie imprese aventi unità produttive, nelle quali l'investimento è realizzato, nelle restanti regioni del territorio nazionale.

Gli arrotondamenti del tasso di contribuzione verranno effettuati ai cinque centesimi superiori.

Richiesta di intervento:

deve essere redatta sul modulo allegato o in conformità ad esso, nei termini e con le modalità di cui ai paragrafi 2, parti I e II del Regolamento.

Modalità di erogazione:

il contributo agli interessi si calcola applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato all'importo in linea capitale del finanziamento ammesso all'agevolazione. Tale contributo è corrisposto, al netto della ritenuta d'acconto come per legge (4%), alla Banca o agli Intermediari, a favore dell'impresa, in via semestrale posticipata alla scadenza prefissata del giorno 5 del sesto mese successivo a quello della prima erogazione del finanziamento. Il piano di ammortamento del finanziamento deve essere sviluppato a rate costanti di capitale. Il primo periodo di interesse non potrà superare i sei mesi. Nel caso di erogazione del finanziamento in più soluzioni, il piano di ammortamento delle erogazioni successive alla prima si allineerà a quello della prima erogazione.

Nel caso di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, valgono altresì le seguenti regole per la determinazione e l'erogazione del contributo:

- il contributo è calcolato in modo tale da mantenere l'equivalenza con un investimento analogo realizzato tramite finanziamento bancario. A tal fine viene sviluppato, con le modalità descritte appresso, un piano di ammortamento virtuale sulla base del quale calcolare ed erogare il contributo, con le stesse modalità previste per il finanziamento bancario;
- l'intervento decorre dalla data di sostenimento delle spese (punto 2.5 della Parte II del Regolamento), intendendo con ciò la data di sottoscrizione del verbale di consegna del bene oggetto della locazione;
- la durata viene calcolata a partire dalla decorrenza, come sopra definita, fino al termine del contratto di locazione finanziaria (data di scadenza dell'ultimo canone), eventualmente arrotondato per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;
- per calcolare il contributo agli interessi, dal termine del contratto di locazione finanziaria vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza. Il capitale agevolato si immagina rimborsato, senza preammortamento, in quote costanti a ciascuna di tali scadenze;




AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E/O PER LA TUTELA AMBIENTALE

- il contributo è erogato all'impresa per il tramite della Banca o degli Intermediari, che provvedono ad accreditarlo all'impresa stessa con valuta pari a quella applicata dal Mediocredito Centrale, una volta riscontrato il regolare pagamento dei canoni antecedenti la data di scadenza.

Cessazione o revoca dell'agevolazione:

in deroga a quanto previsto nel paragrafo 5.4, parte II del Regolamento, i contributi erogati e non più dovuti in seguito a cessazione o revoca sono restituiti al Mediocredito Centrale maggiorati di un tasso pari al rendimento medio dei BOT a 12 mesi, rilevato nel semestre precedente la data di cessazione o di revoca.





PROTOCOLLO M.C. LEGGE 27/10/1994 N. 598 Agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale

Allegato a

Spettabile MEDIOCREDITO CENTRALE SPA Via Piemonte, 51 00187 R O M A

Pos. M.C.	

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'INTERVENTO CONTRIBUTIVO

				<u> </u>
BANCA RICHIEDENTE			Pos. Banca Richi	EDENTE
	is an increase the second state and second s			
IAADD	ECA DENIEEI	CIADIA		
	ESA BENEFI			
DENOMINAZIONE		CODICE FISCA	ILE	
SEDE LEGALE	and the state of t		e appearance production and a minimal continues and the second second second second second second second second	
VIA/PIAZZA				I N
C.A.P COMUNE	PROV.	TELEFONO	FAX	
UNITA' PRODUTTIVA INTERESSATA D	ALL'INVESTIM	IENTO		
VIA /PIAZZA				N
C.A.P COMUNE	PROV.	TELEFONO	FAX	<u> </u>
ATTIVITÀ ECONOMICA - DESCRIZIONE (DESCRIVERE UNA SOLA ATT	TIVITÀ)	ATTI	TTÀ ECONOMICA – CODICE	ISTAT 1991
ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI N°				NSIONE
			INDUSTRIA I	MPRESA EX D.M. DEL 18/9/97 (G. UFF.
			N° 229/97)	
F	INANZIAMEN	NTO		
DATA PRESENTAZIONE DOMANDA DATA DELIBERA		ZIAMENTO ACCORDA	ATO DURATA AMMON	RTAMENTO
			anni di cu	i preamm.
PROGRAM	AMA DI INVE	STIMENTO		
□ INIZIATO IN DATA¹	DA	INIZIARE	unanan afaginam yin aa	
			10	

La data di inizio deve essere riferita agli investimenti del programma oggetto della richiesta d'intervento; nel caso tali investimenti costituiscano quota parte di più ampio e organico programma iniziato precedentemente, deve essere indicata la data di inizio di tale più ampio programma.

	INVESTIMENTI PER IN	NNOVAZIONE TEC	N <i>OLOGICA</i>	
		Programmati (a)	Realizzati² (b)	a/b in %
A	Sistemi composti da apparecchiature elettroniche			m. Junggannam manasasas mining ma
В	Sistemi composti da robot industriali		•	<u> </u>
C	Elaboratori elettronici			
D	Programmi			
Ε	Brevetti			
	Licenze			
	Formazione del personale			
F	Apparecchiature scientifiche			
	Totali			

	INVESTIMENTI PEI	R TUTELA AMBIE	NTALE	
		Programmati (a)	Realizzati² (b)	a/b in %
Α	Raccolta trattamento evacuazione rifiuti inquinanti			
В	Installazione dispositivi di controllo dell'ambiente			
C	Opere per la protezione da calamità naturali			
D	Razionalizzaz. usi acqua potabile e protezione fonti			
Ε	Laboratori ricerca per protezione ambiente			
F	Apparecchiature per protezione ambientale			
G	Impianti antinquinamento per stabilimenti ind.li			
Н	Creazione di capacità produttiva di sostanze sicure			
I	Conversione impianti inquinanti in sicuri			
J	Eliminazione impiego inquinanti nel ciclo produttivo			
k	Delocalizzazione coatta per esigenze ambientali			
	Totali			

VALUTAZIONE DELLA BANCA SULL'IMPRESA ³

Alla data di sottoscrizione del presente modulo.

³ Giudizio sintetico (corredato di dati) sulla situazione economico-patrimoniale dell'impresa, sulle prospettive, sull'investimento e sulle finalità perseguite.

QUESTA BANCA, AUTORIZZATA AD OPERARE CON CODESTO MEDIOCREDITO CENTRALE, CHIEDE L'INTERVENTO CONTRIBUTIVO SUL FINANZIAMENTO CONCESSO A FRONTE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA E

DICHIARA

- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE L'INTERVENTO AGEVOLATIVO DI MEDIOCREDITO CENTRALE È DISCIPLINATO DAL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI AL SETTORE INTERNO E RELATIVI ALLEGATI E DI ACCETTARE IL SUDDETTO REGOLAMENTO;
- CHE L'IMPRESA BENEFICIARIA HA PRESO VISIONE ED ACCETTATO IL SUDDETTO REGOLAMENTO;
- CHE PER LA STESSA OPERAZIONE NON È STATA AVANZATA DA QUESTA BANCA ALTRA RICHIESTA DI INTERVENTO AGEVOLATIVO;
- CHE I DATI E LE NOTIZIE RIPORTATI NEL PRESENTE MODULO SONO VERI E CONFORMI ALLA DOCUMENTAZIONE IN SUO POSSESSO;
- CHE L'IMPRESA BENEFICIARIA HA SOTTOSCRITTO DICHIARAZIONE DI NON ESSERE ISCRITTA ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DI RINUNCIARE AD ISCRIVERSI AL SUDDETTO ALBO PER TUTTA LA DURATA DEL FINANZIAMENTO4, DI NON AVER OTTENUTO, DI NON AVER RICHIESTO E DI RINUNCIARE A RICHIEDERE PER LO STESSO PROGRAMMA ALTRE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE O FINANZIARIE PREVISTE DA LEGGI STATALI, REGIONALI O PROVINCIALI.
- CHE L'IMPRESA BENEFICIARIA RIENTRA NEI PARAMETRI DIMENSIONALI PMI DI CUI AL D.M. INDUSTRIA DEL 18/9/97 (G. UFF. N. 229/97) E CHE LA STESSA NON RISULTA INATTIVA PRESSO LA RELATIVA C.C.I.A.A.;
- CHE SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE A MEDIOCREDITO CENTRALE OGNI EVENTO CHE POSSA DETERMINARE IL VENIR MENO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO PER LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE;
- DI TENERE A DISPOSIZIONE DI MEDIOCREDITO CENTRALE OGNI DOCUMENTO E ATTESTAZIONE PREDISPOSTI AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI.

	SIAL	LEGANO ALLA PRESENTE:
		1) DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALLA VIGENTE CIRCOLARE;
		2) DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI CHE NE EVIDENZI LE CARATTERISTICHE E L'ENTITÀ PER SINGOLE VOCI;
		3) DICHIARAZIONE PER LE IMPRESE APPARTENENTI AL SETTORE AGROINDUSTRIA;
		4) DICHIARAZIONE "DE MINIMIS".
apaner energ		IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE
D.4T.	4	BANCA RICHIEDENTE

157171070 1107/= 17

⁴ Dichiarazione richiesta solo per ditte individuali, società in nome collettivo, società di fatto, società in accomandita semplice e società a responsabilità limitata.

Legge 598/94

Disciplina delle attività rientranti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (classificazione Istat 1991)

Codici Ist	Codici Istat:	
15.11.1	Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione - la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse - la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli - la fusione di grassi commestibili di origine animale - la lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne	
15.11.2	Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione	
15.13	Produzione di prodotti a base di carne - la produzione di carne essiccata, salata o affumicata - la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne - la produzione di piatti di carne precotti	

CARNE BOVINA, SUINA (*), OVINA E CAPRINA

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/lgp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);
2.	gli investimenti finalizzati ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
4.	gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;
5 .	gli investimenti per impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.
(*)	non sono ammissibili nuovi impianti, né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva.

Codici Ista	at:
15.12.1	Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione; - la macellazione di volatili e di conigli - la preparazione di carne di volatili e di conigli - la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca
15.12.2	Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione;
15.13	Produzione di prodotti a base di carne la produzione di carne essiccata, salata o affumicata la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne la produzione di piatti di carne precotti

CARNE AVICOLA

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (quarte e quinte lavorazioni);
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle
	norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
3.	gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di
	macellazione.

CARNE DI STRUZZO

70

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti volti alla realizzazione di impianti specializzati per la macellazione;
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli stabilimenti esistenti alle caratteristiche specifiche dell'animale (ad es. introduzione di adeguati sistemi di mobilità degli animali allo scopo di ridurne lo stress);
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
4.	gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;
5.	gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.

Codici Is:	fat:
15.31	Lavorazione e conservazione delle patate
	- la produzione di patate surgelate precotte
	– la produzione di purè di patate disidratato
	– la produzione di snacks a base di patate
	- la fabbricazione di farina e fecola di patate
	- la sbucciatura industriale delle patate


	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
2.	gli investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;
4.	gli investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
5.	gli investimenti diretti ad ampliare, ristrutturare le strutture destinate allo stoccaggio di tuberi freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione.

Codici Is:	rat:
15.32	Produzione di succhi di frutta ed ortaggi
15.33	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
	 la conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento, surgelazione,
	essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento, ecc.
	- la fabbricazione di prodotti alimentari a base di frutta o di ortaggi
	- la fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta

ORTOFRUTTA

UNI	OKTOFROTTA	
	Investimenti ammissibili	
1.	investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;	
2.	investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;	
3.	investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme Iso 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;	
4.	investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;	
5.	investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti non vincolati da quote.	

Codici Istat:		
15.41.1	Fabbricazione di olio d'oliva grezzo	
15.42.1	Fabbricazione di olio d'oliva raffinato	



2

Investimenti ammissibili

- 1. Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria e di prodotti trasformati appartenenti alle categorie "olio extra vergine" e "olio vergine": tutti gli investimenti;
- 2. Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.

Codici Istat:

15.41.2 Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi

- la produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granoturco
- la produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi
- la produzione di linters di cotone, di panelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio

Investimenti ammissibili

1. gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità del prodotto.

Codici Ista	Codici Istat:	
15.51.1	Trattamento igienico e confezionamneto di latte pastorizzato e a lunga conservazione - la produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - la produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - la produzione di yogurt	
15.51.2	Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc. - la fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno - la fabbricazione di latte in polvere - la produzione di burro - la produzione di formaggio e cagliata - la produzione di siero di latte in polvere - la produzione di caseina greggia o lattosio	

	Investimenti ammissibili
1.	solo per il comparto lattiero-caseario bufalino sono ammessi tutti gli investimenti;
2.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/lgp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi);
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.

Codici Ista	Codici Istat:	
15.61.1	Molitura dei cereali: - produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri cereali	
15.61.2	 Altre lavorazioni di semi e granaglie: la lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso; la produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio; la fabbricazione di cereali per la prima colazione; la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria 	

CEREALI E RISO

X,

investimenti ammissibili

gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto.

Codici Istat:

15.71

Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali da allevamento

 la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari

FORAGGI E MANGIMI

investimenti ammissibili

- 1. gli investimenti finalizzati a razionalizzare l'attività dell'industria dell'alimentazione zootecnica ad eccezione dell'attività produttiva riguardante i foraggi -, attraverso processi di concentrazione (acquisizioni, fusioni, ecc.);
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
- 3. gli investimenti per impianti dedicati, per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione e degli scarti di macellazione finalizzati alla produzione di alimenti per il bestiame.

Codici Istat:

15.83

Fabbricazione dello zucchero

- la produzione di zucchero (saccarosio), di sciroppo e di surrogati dello zucchero a base di canna, barbabietola, acero, palma, ecc.
- la raffinazione dello zucchero
- la produzione di melassa

Investimenti ammissibili

- 1. In conformità all'art. 53 del regolamento 2038/99 solo ed esclusivamente investimenti nella regione sud (*) fino alla campagna di commercializzazione 2000-2001 (investimenti iniziati entro il 2001).
- 2. misure al sud (*) per interventi industriali che possano allungare la filiera dello zucchero favorendo ulteriori canali di sbocco (ad esempio nell'industria chimica).
- (*) Regioni: Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Codici Istat:

15.89.3

Fabbricazione di altri prodotti alimentari:

la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite

UOVA

investimenti ammissibili

- 1. gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (ovoprodotti di prima e seconda generazione);
- 2. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.

Codici Istat:

15.91


Fabbricazione di bevande alcoliche distillate

la fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc.

15.92

Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione

- la produzione di alcol etilico di fermentazione
- la produzione di alcol etilico rettificato
- la produzione di lievito alcolico per la panificazione






allegato b

15.93.1	Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria), esclusi i vini speciali
	Questa categoria comprende:
	- la produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni
	determinate), altro vino
	- la produzione di vino da mosto d'uva concentrato
15.93.2	Fabbricazione di vini speciali

	investimenti ammissibili
1.	nel caso di materie prime e di prodotti trasformati di esclusiva origine comunitaria:
	tutti gli investimenti;
2.	nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria:
	tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.

Codici Istat:	
16.00	Industria del tabacco
	- la stagionatura, manipolazione, selezione, ed imbottamento delle foglie del tabacco
	- la fabbricazione di prodotti a base di tabacco
	- la fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito.


	investimenti ammissibili
1.	investimenti per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione;
2.	investimenti finalizzati alla riconversione produttiva degli impianti di trasformazione.
	Non sono ammissibili nuovi impianti né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva





Settori e/o comparti produttivi per i quali è escluso dagli aiuti qualsiasi tipo di investimento

15.41.3	Fabbricazioni di olii e grassi animali grezzi
	la produzione di olii e grassi animali non commestibili
	l'estrazione di olii di pesce e di mammiferi marini
15.42.2	Fabbricazione di olii e grassi da semi e frutti oleosi raffinati
	• la produzione di olii vegetali raffinati: produzione di olio di seni di soia, di arachidi,
	mais, ecc.
	• la lavorazione degli oli vegetali: soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione,
	disidratazione, idrogenazione.
15.42.3	Fabbricazione di grassi animali raffinati
15.43	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
	la fabbricazione di margarina
	la fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare)
	la fabbricazione di grassi da cucina composti
15.62	Fabbricazione di prodotti amidacei
	la fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granoturco
	la macinatura umida del granoturco
	la fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio
	la fabbricazione di glutine
	la fabbricazione di tapioca
15.72	Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici
15.94	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
15.95	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
	 produzione di altre bevande fermentate non distillate, quale ad esempio, idromele,
	sakè.
15.97	Fabbricazione di malto.





L. 598/94 (AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PER LA TUTELA AMBIENTALE) – DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA RELATIVA AL RISPETTO DELLA REGOLA "DE MINIMIS"

in qualità di legale codice fiscale	rappresentante dell'i	mpresa
richiesto alla banca		
per il seguente prog	gramma d'investimer	nto:
	D	ICHIARA
impegnandosi a ris prima agevolazione ovvero, di avere già benefic	spettare per un perio e"de minimis" il lim ciato dei sottoelencat	agevolazioni a titolo di aiuti "de minimis", odo di tre anni dalla data di ottenimento della ite di cumulo pari a 100.000 Euro complessivi. i aiuti pubblici ottenuti a titolo di "de minimis" a one nazionali, regionali o locali:
Legge di riferimento	Data di concessione	Importo in lire / Euro (barrare la valuta non utilizzata)

DATA

(FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE)



L. 598/94 (AGEVOLAZIONI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TUTELA AMBIENTALE) - DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLE AGEVOLAZIONI PER LE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Il sottoscritto
legale rappresentante dell'impresa
codice fiscale
con riferimento al finanziamento di lire
richiesto dalla banca
per il seguente programma d'investimento:
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DICHIARA

- di essere a conoscenza delle condizioni, limitazioni e divieti inerenti gli investimenti per l'esercizio delle attività rientranti nel settore "trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", riportati nell'allegato B alla vigente scheda Agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica e/o per la tutela ambientale;
- che il programma d'investimento di cui alla domanda di agevolazione ai sensi della L. 598/94 presenta i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni essendo compatibile con le condizioni, con le limitazioni e i divieti di cui al punto precedente.

DATA

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE





PROTOCOLLO M.C. LEGGE 598/94, ART. 11 – Agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica e/o la

tutela ambientale

Allegato c

Data
MEDIOCREDITO CENTRALE SPA
Via Piemonte, 51
00187 ROMA

Servizio Amministrazione Ufficio Amministrazione Interventi Agevolativi

RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

POSIZIONE M.C.	BANCA RICHIE	DENTE	
IMPRESA BENEFI	 CIARIA		DELIBERA M.C. (GGMMAA)
FINANZIAMENTO) AGEVOLATO	FINANZIAMENTO EROGATO	VALUTA DI EROGAZIONE (GGMMAA)
La Banca chied condizioni e alle operative) e dich	procedure previsti nel R	ll ributi agli interessi relativi al fi l'egolamento per la concessione d	finanziamento in oggetto, in conformità ai criteri, alle delle agevolazioni al settore interno (di seguito Modalità
contributo a che le cond tassi agevo agevolativo l'impresa fit che si impe dell'impresa disposizioni inadempien: attività dell	igli interessi ai sensi dell izioni e i termini contrat lati sono conformi a q sopra indicato e che in nanziata si impegna ad a gna a comunicare temp a beneficiaria alla reali normative, variazione r za nel rimborso del fina	intervento agevolativo indicato; tuali circa la durata del finanzia uelli previsti nelle Modalità op tutti gli atti o contratti oggetto di oplicare le disposizioni previste di estivamente al Mediocredito Cezzazione degli investimenti agevella titolarità del rapporto di finziamento o variazione del piano fatto ritenuto rilevante sull'an	amento, le modalità di rimborso e la determinazione dei perative e nella scheda tecnica relativa all'intervento dell'intervento agevolativo è inserita la clausola con cui
4. nei casi Lit	previsti nelle schede ogge	tecniche, che relativamente tto del finanziamento, so	e al programma di investimenti previsto per ono state effettivamente sostenute spese per ata, e Litalle date di pagamento
indicate in a 5. nei casi pre data l'impegno a 6. nei casi pre data leggi statali 7. nei casi pre	dettaglio nell'allegato, co visti nelle schede tecnich attestante che i non alienare prima del t visti nelle schede tecnich attestante l'imp , regionali o provinciali; visti nelle schede tecnich	sì come risulta dai documenti in p ne, di essere in possesso della di beni acquistati per la realizzazio ermine dei tre anni i beni mobili, ne, di essere in possesso della di egno a non utilizzare ulteriori int ne, di essere in possesso della dia	
di aiuti a tite 8. di tenere a	olo "de minimis" pari a	Lit/ Euro	; to e attestazione, in originale, predisposti ai fini della
<u>da sottoscrivere</u> 9. Si comunico	nel solo caso di erogazio a di aver accertato che i		(timbro e firma) gevolazione è stato destinato secondo le finalità previste o agevolativo sopra indicato.
	ni di ammortamento alle	gati al contratto di finanziamento il Mediocredito Centrale nella co	o; omunicazione di agnicessione dell'agevolazione.

DETTAGLIO SPESE SOSTENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI EROGAZIONE

Progressivo	Data pagamento fattura	Importo al netto di IVA
		
	Jan 18	26
		(timbro e
		<i>9</i>